



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 88

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Villanova, Pan e Rizzotto

**NORME PER IL SOSTEGNO, LA PROMOZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI VALORI DEGLI ALPINI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 agosto 2021.

NORME PER IL SOSTEGNO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI VALORI DEGLI ALPINI

Relazione:

Secondo la tradizione, l'origine del Corpo degli Alpini viene fatta risalire al 1871, dall'idea dell'allora capitano Giuseppe Perrucchetti (Cassano d'Adda, 13 luglio 1839 – Cuornè, 5 ottobre 1916) insegnante di geografia militare presso la scuola di guerra a Torino, che prendendo spunto dalla relazione della "Commissione per la difesa generale dello Stato" del 12 agosto 1871, sosteneva la necessità di creare un corpo militare specifico a difesa dei confini nei valichi "alpini".

Le prime compagnie alpine verranno costituite con regio decreto nel 1872.

"Fin dalle sue origini, tra le diverse specialità delle nostre Forze Armate, il Corpo degli Alpini è stato uno dei più amati dalla gente. Il carattere delle Penne Nere e il profondo legame che le unisce alla montagna, luogo di maestosa purezza, hanno da sempre alimentato il loro mito." (Saluto del Consiglio Direttivo dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Comitato di Treviso, dall'opera in sei volumi "Alpini. Le grandi battaglie. Storia delle Penne Nere", a cura di S. Gambarotto e E. Raffaelli, volume uno, pagina 5, Editrice Storica Treviso, anno 2009, opera distribuita in allegato ai quotidiani "la tribuna di Treviso", "il mattino di Padova" e "la Nuova di Venezia e Mestre").

I Direttori dei tre quotidiani (A. Moser, O. Monestier e A. Francica), nella Presentazione dei sei volumi, dopo aver ricordato lo stretto legame tra gli Alpini e l'Associazione Nazionale Alpini: "Sono passati 90 anni da quell'8 luglio 1919 in cui, nella sala dell'Associazione Capimastri di Milano, sessanta Alpini reduci della Grande Guerra diedero vita all'Associazione Nazionale Alpini. Novant'anni dopo non c'è paese, nella nostra Regione e nelle regioni vicine, in cui non sia attivo un Gruppo dell'A.N.A.. Di più: difficilmente in quegli stessi paesi, che pure sono protagonisti di uno straordinario impegno nel volontariato, si troverà un'associazione più amata e più stimata." continuano evidenziando che: "E' una cultura nata dalla guerra, ma che della guerra ha saputo cogliere tutta la follia, trasformando questa consapevolezza in un impegno fermo, individuale e collettivo, per la pace e la solidarietà". Riportano quindi le parole del grande scrittore e alpino Mario Rigoni Stern (Asiago, 1° novembre 1921 – Asiago, 16 giugno 2008): "Questi i risultati della pace e della libertà: lavorare e costruire per il bene degli uomini, di tutti gli uomini: non uccidere, distruggere e conquistare con la forza delle armi, ma vivere con il lavoro per la fratellanza e l'aiuto reciproco". (Opera citata, volume uno, pagina 7).

Per molti Alpini, le attività e i valori sorti nel servizio militare nel Corpo degli Alpini proseguono attraverso l'Associazione Nazionale Alpini.

L'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) è costituita tra coloro che hanno appartenuto od appartengono alle Truppe Alpine: alpini, artiglieri da montagna, genieri, trasmettitori, paracadutisti, militari dei Servizi in organico alle Truppe Alpine, i quali vengono tutti indicati con il nome generico di "Alpini". (Statuto A.N.A., art. 1). E' una associazione apartitica, senza scopo di lucro, che si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, al fine in particolare di tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta, promuovere e

favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni, promuovere e concorrere in attività di volontariato e protezione civile, con possibilità di impiego in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e della autonomia decisionale.

Con le disposizioni del presente progetto di legge regionale si sostengono, promuovono e valorizzano anzitutto le attività di volontariato e protezione civile svolte dagli Alpini: in Italia sono 13.000 circa i volontari A.N.A. attivi, divisi in quattro Raggruppamenti. Il Veneto fa parte del Terzo Raggruppamento, di cui fanno parte circa 5.000 volontari (alpini del Triveneto: sezioni del Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto), che dispone di materiali d'emergenza, veicoli e attrezzature adeguate ad un veloce impiego in caso di necessità.

Tra gli interventi più importanti in ambito nazionale nei quali sono intervenuti i volontari Alpini si ricordano quelli nel terremoto in Friuli del 1976, nel terremoto 2009 in Abruzzo, nelle alluvioni in Veneto nel 2010, 2012 e 2018, nell'emergenza VAIA in Veneto nel 2019 e da ultimo le attività a supporto delle istituzioni pubbliche per la gestione dell'emergenza della pandemia da Coronavirus (SARS-COV-19).

È già consolidato un sistema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Associazione Nazionale Alpini - Coordinamento Regionale Veneto – Terzo Raggruppamento, per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema di protezione civile regionale ai sensi della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”. Nell'ambito delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 10 della citata legge regionale n. 58/1984 ed ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, l'Associazione Nazionale Alpini presenta un'articolazione territoriale capillarmente distribuita sul territorio regionale, articolata in 12 Sezioni alle quali afferiscono numerosi Gruppi, per un numero di volontari superiore alle 3.000 unità.

Per quanto riguarda l'impiego delle strutture territoriali dell'A.N.A. del Veneto nelle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi, si applica quanto stabilito ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”, per regolamentare l'impiego delle squadre di volontari A.N.A. nelle attività inerenti la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi. La Regione, al fine di assicurare l'operatività del sistema AIB (Anti Incendio Boschivo) organizza corsi base e specialistici di carattere teorico-pratico di formazione e aggiornamento del personale volontario A.N.A., anche assumendosi gli oneri per gli accertamenti medici dei volontari previsti dal protocollo sanitario vigente e avvalendosi delle Sezioni e dei Gruppi AIB per attività di divulgazione e difesa del patrimonio boschivo.

Vengono riconosciute, altresì, in armonia con la normativa statale e regionale di settore, le attività ed interventi dell'Associazione Nazionale Alpini nel territorio montano, in particolare con riferimento alla realizzazione, manutenzione o gestione dei rifugi e bivacchi alpini, dei sentieri alpini, delle vie ferrate o i sentieri attrezzati dei cammini veneti di cui alla legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti”.

Nel settore formativo, il presente progetto di legge promuove e sostiene la stipulazione di appositi protocolli d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l'Associazione Nazionale Alpini per una collaborazione finalizzata a definire attività educative in favore del sistema scolastico regionale, per diffondere i valori culturali, sociali e di tutela del territorio e gli eventi storici dell'A.N.A. e degli Alpini. Si prevede anche la possibilità di indire nelle scuole secondarie di primo e secondo grado un bando di concorso annuale e la premiazione di tesi di laurea in tali tematiche mediante intesa con l'Università.

In ambito culturale, si dettano da un lato disposizioni per la valorizzazione della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini, dall'altro lato si prevedono iniziative finalizzate alla identificazione, alla catalogazione, al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e dei monumenti riferiti alle vicende storiche degli Alpini. Sono infatti presenti nel territorio veneto numerosi luoghi e monumenti collegati agli Alpini: tra i monumenti più conosciuti si ricorda la colonna spezzata con la scritta "per non dimenticare", nota anche come Colonna Mozza, posta a quota 2.105 metri s.l.m. sul monte Ortigara in ricordo della battaglia combattuta tra il 10 ed il 29 Giugno del 1917 e luogo dove si tenne la prima Adunata Nazionale degli Alpini nel settembre 1920.

Il 29 giugno di ogni anno, in ricordo della appena citata battaglia dell'Ortigara, il progetto di legge istituisce la "Giornata Regionale degli Alpini", il cui programma di celebrazioni è stabilito dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, in collaborazione con l'A.N.A. e gli altri enti, pubblici o privati, del territorio regionale.

Dal punto di vista storico, si prevede di valorizzare e promuovere gli eventi che hanno coinvolto il Corpo degli Alpini, in particolare nella Grande guerra e nella Seconda guerra mondiale, demandando alla Giunta regionale, sentite le Sezioni dell'A.N.A. regionale, di individuare una programmazione delle manifestazioni celebrative.

Come previsto dall'articolo 43 dello statuto dell'A.N.A., ogni anno, in località e con programma da stabilirsi dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.N.A. - che ha sede in Milano ed è composto dal Presidente nazionale e da 24 Consiglieri nazionali - si tiene una Adunata Nazionale degli Alpini.

Il regolamento per l'esecuzione dello Statuto dell'A.N.A. stabilisce, inoltre, la facoltà di organizzare delle manifestazioni sezionali o intersezionali, che devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale, mentre i Gruppi per qualsiasi manifestazione devono avere la preventiva approvazione della Sezione da cui dipendono. Gli atti e le manifestazioni delle singole sezioni si svolgono sotto la responsabilità dei Presidenti e dei Consigli sezionali interessati.

La Regione agevola e sostiene le adunate degli Alpini che si svolgono nel territorio regionale e, su richiesta delle Sezioni dell'A.N.A. del Veneto, può sostenere la candidatura per lo svolgimento delle adunate nazionali in territorio regionale o le adunate sezionali, anche celebrative di particolari eventi storici degli Alpini.

Sul punto si veda, ad esempio, la mozione n. 59/2021 "La Regione del Veneto sostenga lo svolgimento dell'adunata degli alpini del 2023 a Vicenza", con la quale si chiede alla Giunta regionale di impegnarsi a "sostenere in tutte le sedi la candidatura della città di Vicenza per ospitare l'adunata nazionale degli

alpini del 2023, nonché a garantire un adeguato sostegno economico alla sezione ANA di Vicenza per l'organizzazione dell'evento."

Tenuto conto dell'indirizzo espresso dal Consiglio regionale con l'approvazione nella seduta del 25 maggio 2021 della mozione n. 12/2021 "La Giunta regionale sostenga le sezioni provinciali dell'associazione nazionale alpini per il mantenimento delle sedi locali" (DACR n. 45/2021), il progetto di legge autorizza la Giunta regionale a concedere contributi per sostenere il mantenimento delle sedi delle Sezioni e Gruppi dell'A.N.A. del Veneto, quale presidio del territorio e per lo svolgimento delle loro attività.

Una novità nell'ambito della normativa regionale è la previsione della possibilità che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possa stipulare apposite intese con lo Stato Maggiore dell'esercito-Comando Truppe Alpine-Ministero della Difesa per la istituzione di decorazioni o altre onorificenze militari da conferire ad Alpini o reparti delle Truppe Alpine che si siano distinti per altissimi meriti in difesa e attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Per verificare i risultati delle disposizioni introdotte, si inserisce un apposito articolo con una "clausola valutativa", per verificare con cadenza biennale gli interventi, iniziative o attività realizzati, i contributi concessi, i soggetti coinvolti, le intese o accordi promossi o sottoscritti, le risorse impiegate, le persone raggiunte e le loro caratteristiche socio-demografiche. I risultati dell'attività valutativa saranno quindi pubblicati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale sui propri siti web istituzionali.

In sintesi, il progetto di legge risulta composto da n. 14 articoli:

- l'articolo 1: indica le finalità, che sono in particolare quelle di riconoscere e valorizzare le attività di volontariato e protezione civile e le funzioni sociali, culturali ed educative svolte dagli Alpini e dall'A.N.A., anche al fine di promuovere la cultura di pace, di dialogo e di cooperazione tra le persone e i popoli;*
- l'articolo 2: sulle attività di volontariato delle Sezioni e dei Gruppi dell'A.N.A. del Veneto;*
- l'articolo 3: sulle attività di protezione civile delle articolazioni regionali dell'A.N.A. mediante stipula di convenzioni con il Coordinamento Regionale Veneto – Terzo Raggruppamento, dell'A.N.A.;*
- l'articolo 4: sulle iniziative di formazione e istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado per diffondere i valori culturali, sociali e di tutela del territorio e gli eventi storici dell'A.N.A. e degli Alpini, promuovendo un bando di concorso annuale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e un premio di tesi di laurea nelle Università;*
- l'articolo 5: la valorizzazione della cultura e dei beni culturali e monumenti riferiti alle vicende storiche degli Alpini;*
- l'articolo 6: il riconoscimento del ruolo dell'A.N.A. in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano;*
- l'articolo 7: viene istituita la "Giornata regionale degli Alpini", da celebrare il 29 giugno di ogni anno;*
- l'articolo 8: sulla individuazione di un programma annuale delle manifestazioni celebrative degli Alpini;*
- articolo 9: sul sostegno e le agevolazioni da parte della Regione delle adunate degli Alpini che si svolgono nel territorio regionale;*

- *l'articolo 10: la concessione di contributi per sostenere il mantenimento delle sedi delle Sezioni e Gruppi dell'A.N.A. del Veneto;*
- *articolo 11: sulle decorazioni o altre onorificenze militari ad Alpini o reparti delle Truppe Alpine per altissimi meriti;*
- *l'articolo 12: la clausola valutativa con cadenza biennale per la valutazione dei risultati delle disposizioni introdotte;*
- *l'articolo 13: la "norma finanziaria"*
- *l'articolo 14: l'entrata in vigore della legge.*

NORME PER IL SOSTEGNO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI VALORI DEGLI ALPINI

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 7, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" ed in armonia con i fini statutari dell'Associazione Nazionale Alpini, di seguito A.N.A., riconosce e valorizza le attività di volontariato e protezione civile e le funzioni sociali, culturali ed educative svolte dagli Alpini, anche al fine di promuovere la cultura di pace, di dialogo e di cooperazione tra le persone e i popoli.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione in particolare:

- a) riconosce e sostiene le attività ed i servizi di volontariato degli Alpini, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.";
- b) promuove la partecipazione alle attività regionali di protezione civile degli Alpini ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile.", nel rispetto dell'identità associativa e della autonomia decisionale;
- c) si impegna a diffondere i valori culturali, sociali e di tutela del territorio e gli eventi che contraddistinguono la storia del Corpo degli Alpini, soprattutto tra le generazioni più giovani in età scolastica;
- d) favorisce il contributo del Corpo degli Alpini per lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione delle nuove generazioni;
- e) promuove attività finalizzate a tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini ed illustrarne le gesta;
- f) riconosce il ruolo storico e sociale del Corpo degli Alpini.

Art. 2 - Disciplina di riferimento per le attività di volontariato delle Sezioni e dei Gruppi dell'A.N.A. del Veneto.

1. La Giunta regionale per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge:

- a) promuove le attività di volontariato organizzate dalle Sezioni e dai Gruppi dell'A.N.A. del Veneto e favorisce esperienze formative e di volontariato, in particolare delle giovani generazioni, presso le Sezioni e i Gruppi dell'A.N.A. del Veneto, nel rispetto del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b) nell'ambito delle funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, riconosce e sostiene le attività sociali a favore delle persone fragili svolte dalle Sezioni o Gruppi dell'A.N.A. regionale.

2. La Giunta regionale valorizza e incentiva le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 secondo le modalità stabilite dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali."

3. Le Sezioni e i Gruppi dell'A.N.A. del Veneto, in possesso dei requisiti ed iscritti al registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario" possono presentare

progetti d'impiego dei volontari secondo quanto previsto dalla medesima legge regionale.

4. L'impiego nelle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi delle Sezioni e Gruppi dell'A.N.A. del Veneto è disciplinato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi".

Art. 3 - Attività di protezione civile delle articolazioni regionali dell'A.N.A..

1. La Regione, allo scopo di aumentare l'efficacia delle attività di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile" e dalla normativa regionale in materia di protezione civile, sia nelle fasi di prevenzione, sia in quelle di emergenza e di superamento della stessa, che interessano il territorio regionale, favorisce la collaborazione con le articolazioni regionali dell'A.N.A. - Coordinamento Regionale Veneto.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dalla normativa regionale in materia di protezione civile, la Giunta regionale, per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema di protezione civile regionale, stipula apposita convenzione con le articolazioni dell'A.N.A. - Coordinamento Regionale Veneto, in particolare per:

- a) assicurare la pronta disponibilità delle risorse umane e dei mezzi dell'A.N.A. nelle attività di prevenzione, emergenza e superamento della stessa, definendone l'impiego sulla base di specifici protocolli operativi;
- b) garantire agli appartenenti all'A.N.A. la partecipazione alle attività formative e addestrative regionali assicurando, secondo le disponibilità di bilancio, un contributo annuale;
- c) predisporre progetti speciali finanziabili con specifico contributo, secondo le disponibilità di bilancio, nell'ambito delle azioni di protezione civile attuate dalla apposita struttura della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale stabilisce le diverse tipologie di spesa ammissibili e le modalità e criteri per la concessione e rendicontazione di contributi alle articolazioni regionali dell'A.N.A. per garantire le attività e i progetti previsti dal presente articolo.

Art. 4 - Iniziative di formazione e istruzione per diffondere i valori culturali, sociali e di tutela del territorio e gli eventi storici dell'A.N.A. e degli Alpini.

1. La Regione promuove nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative di formazione e istruzione per diffondere i valori culturali, sociali e di tutela del territorio di cui costituisce espressione la azione di A.N.A. e degli Alpini e per fare memoria degli eventi che ne hanno segnato la storia, favorendo la produzione di studi ed elaborati inerenti l'attività e gli eventi che caratterizzano storia ed attualità del ruolo dell'A.N.A. e degli Alpini.

2. Ai fini di cui al comma 1 e secondo quanto previsto dall'articolo 138, comma 1, lettera f) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni e dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", la Giunta regionale, mediante intesa con l'Ufficio scolastico regionale e le Sezioni o Gruppi dell'A.N.A. regionale:

- a) definisce un quadro di attività educative in favore del sistema scolastico regionale;
- b) indice nelle scuole secondarie di primo e secondo grado un bando di concorso annuale prevedendo l'assegnazione ai primi classificati di borse di studio e viaggi di istruzione nei luoghi interessati da eventi storici o culturali legati agli Alpini.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentite le Sezioni o Gruppi dell'A.N.A. regionale e mediante intesa con l'Università, stabilisce modalità e criteri per la indizione e la premiazione di tesi di laurea aventi ad oggetto il tema dei valori culturali, sociali e di tutela del territorio e gli eventi storici degli Alpini.

Art. 5 - Valorizzazione della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini e dei beni culturali e monumenti riferiti alle vicende storiche degli Alpini.

1. La Regione concorre alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio e formazione, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto la cultura e le tradizioni venete degli Alpini.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale incentiva lo studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini, organizzando o promuovendo, sentite le Sezioni o i Gruppi dell'A.N.A. regionale, incontri informativi culturali aperti alla collettività e sostiene la pubblicazione e la diffusione degli studi e delle ricerche più significative.

3. La Giunta regionale altresì favorisce e sostiene iniziative finalizzate alla identificazione, alla catalogazione, al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e monumenti riferiti alle vicende storiche degli Alpini.

Art. 6 - Riconoscimento delle attività ed interventi dell'A.N.A. nel territorio montano.

1. La Regione riconosce il ruolo dell'A.N.A. in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e dalla legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti".

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi delle Sezioni o Gruppi dell'A.N.A. regionale:

- a) per la realizzazione di interventi di recupero o miglioramento dei rifugi e bivacchi alpini, in armonia con quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera e) e dall'articolo 48bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;
- b) per attività ed interventi di supporto alla realizzazione, manutenzione o gestione dei sentieri alpini, le vie ferrate o i sentieri attrezzati, in armonia con quanto previsto dall'articolo 48bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, promuovendo anche appositi accordi tra Regione, A.N.A. e Club Alpino Italiano (C.A.I.);
- c) per attività ed interventi di supporto alla realizzazione, manutenzione o gestione della Rete dei cammini veneti (RCV) di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4, anche promuovendo appositi accordi tra Regione, A.N.A. e soggetti gestori o titolari dei cammini della RCV di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale.

Art. 7 - Istituzione della “Giornata regionale degli Alpini”.

1. È istituita la “Giornata Regionale degli Alpini”, da celebrare il 29 Giugno di ogni anno, in ricordo della battaglia dell’Ortigara del 10-29 giugno 1917, luogo ove si tenne la prima Adunata Nazionale degli Alpini il 5-7 settembre 1920.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della “Giornata regionale degli Alpini” ed in particolare promuove iniziative in collaborazione con le Sezioni dell’A.N.A. del Veneto, con altri enti o associazioni, con gli istituti del sistema educativo di cui alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, con le Università, gli istituti ed enti culturali e le associazioni di Veneti nel Mondo, anche prevedendo la concessione di contributi.

Art. 8 - Manifestazioni di eventi storici degli Alpini.

1. La Regione definisce e sostiene un programma annuale di iniziative al fine di valorizzare e promuovere gli eventi che hanno coinvolto il Corpo degli Alpini, in particolare nella Grande guerra e nella Seconda guerra mondiale, anche contraddistinti da gesta eroiche di Alpini, da tramandare alla memoria.

2. La Giunta regionale, sentite le Sezioni dell’A.N.A. regionale, individua il programma regionale, comprensivo del piano finanziario e delle manifestazioni celebrative dei particolari eventi storici di cui al comma 1.

Art. 9 - Sostegno e valorizzazione per l’organizzazione e lo svolgimento delle adunate degli Alpini.

1. La Regione agevola e sostiene le adunate degli Alpini che si svolgono nel territorio regionale.

2. Su richiesta delle Sezioni dell’A.N.A. del Veneto, la Giunta regionale può impegnarsi per sostenere e promuovere a livello provinciale, regionale e nazionale la candidatura per lo svolgimento delle adunate nazionali in territorio regionale.

3. Nel caso l’Adunata Nazionale degli Alpini venga svolta nel territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a sostenere l’organizzazione e lo svolgimento dell’adunata, mediate la stipula di apposita intesa con il Comitato promotore dell’Adunata Nazionale.

4. Qualora nel territorio regionale si svolgano delle adunate sezionali, anche celebrative di particolari eventi storici degli Alpini, la Giunta regionale può, su iniziativa dei comitati organizzatori, sostenere e valorizzare lo svolgimento delle stesse.

Art. 10 - Sedi e attività delle Sezioni e dei Gruppi dell’A.N.A. del Veneto.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire modalità e criteri per la concessione di contributi per sostenere il mantenimento delle sedi delle Sezioni e Gruppi dell’A.N.A. del Veneto al fine di consentire lo svolgimento del ruolo di presidio del territorio e lo svolgimento delle attività.

Art. 11 - Decorazioni o altre onorificenze militari ad Alpini o reparti delle Truppe Alpine per altissimi meriti.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può stipulare apposite intese con lo Stato Maggiore dell'esercito-Comando Truppe Alpine-Ministero della Difesa al fine della istituzione di decorazioni o altre onorificenze militari da conferire ad Alpini o reparti delle Truppe Alpine che si siano distinti per altissimi meriti in difesa e attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dallo Statuto del Veneto.

2. Nella intesa di cui al comma 1 vengono stabilite le modalità, gli oneri finanziari e ogni altro connesso adempimento a carico della Regione.

Art. 12 - Clausola valutativa.

1. Al fine di verificare i risultati e lo stato di attuazione della presente legge, la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla sua entrata in vigore e successivamente con cadenza biennale, invia una relazione alla competente commissione consiliare, con la quale si documentano e descrivono in particolare:

- a) gli interventi, iniziative o attività realizzati, suddivisi per ambiti di materia disciplinati da ciascun articolo della presente legge, specificando per ogni intervento, iniziativa o attività le modalità attuative, i contributi concessi, i soggetti coinvolti, le intese o accordi promossi o sottoscritti, le risorse impiegate;
- b) le persone raggiunte dagli interventi, iniziative o attività realizzate e da realizzare e le loro caratteristiche socio-demografiche;
- c) un quadro consuntivo sintetico finale degli interventi, iniziative o attività realizzati, delle finalità della presente legge raggiunte e degli oneri finanziari impiegati.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.

Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione, dell'articolo 4, comma 1 e comma 2, dell'articolo 5, degli articoli 7, 8, 9 e 10 della presente legge, quantificati in complessivi euro 320.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo I "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 comma 2 lettera b) della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 1 1 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma I, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

4. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2 lettera e) della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.

5. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dall'articolo 4 comma 3 e dall'articolo 11, quantificati in complessivi euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

6. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.

7. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.

Art. 14 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	6
Art. 2 - Disciplina di riferimento per le attività di volontariato delle Sezioni e dei Gruppi dell’A.N.A. del Veneto.	6
Art. 3 - Attività di protezione civile delle articolazioni regionali dell’A.N.A..	7
Art. 4 - Iniziative di formazione e istruzione per diffondere i valori culturali, sociali e di tutela del territorio e gli eventi storici dell’A.N.A. e degli Alpini.	7
Art. 5 - Valorizzazione della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini e dei beni culturali e monumenti riferiti alle vicende storiche degli Alpini.	8
Art. 6 - Riconoscimento delle attività ed interventi dell’A.N.A. nel territorio montano.	8
Art. 7 - Istituzione della “Giornata regionale degli Alpini”.	9
Art. 8 - Manifestazioni di eventi storici degli Alpini.....	9
Art. 9 - Sostegno e valorizzazione per l'organizzazione e lo svolgimento delle adunate degli Alpini.	9
Art. 10 - Sedi e attività delle Sezioni e dei Gruppi dell’A.N.A. del Veneto.	9
Art. 11 - Decorazioni o altre onorificenze militari ad Alpini o reparti delle Truppe Alpine per altissimi meriti.	10
Art. 12 - Clausola valutativa.	10
Art. 13 - Norma finanziaria.....	10
Art. 14 - Entrata in vigore.....	11